



**STATUTO**  
DELLA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO  
fra Operai e Contadini  
IN GORLA MAGGIORE

STATUTO

DELLA


SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

TIRA

**OPERAI e CONTADINI**

IN

GORLA MAGGIORE



GALLARATE  
Tip.-Lit. M. Belinzaghi  
1896

ACCETTAZIONE  
nella  
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO  
IN GORLA MAGGIORE

N. 59

Il Sig. *Massimiliano Steano*  
nato a *Gorla Maggiore*  
l'anno *1903* il giorno *11* del mese  
di *ottobre* abitante *Gorla Maggiore*  
di professione *libaio*  
è stato accettato come Membro Effettivo  
nella suddetta Società il giorno *1*  
del mese di *Gennaio* anno *1924*  
avendo presentato i documenti prescritti  
dallo Statuto.

CON APPROVAZIONE ECCLESIASTICA

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Il sottoscritto dichiara alla Presidenza della Società di conoscere e di accettare lo Statuto ed il Regolamento della medesima.

*Gorla Maggiore, il* .....



# STATUTO

## **Costituzione e scopo della Società.**

### ART. 1.

È istituita nella Parrocchia di Gorla Maggiore una Società Cattolica di mutuo soccorso tra Operai e Contadini sotto la protezione del Sacratissimo Cuore di Gesù.

### ART. 2.

La Società ha per iscopo : A di tener vivo fra gli ascritti lo spirito della Religione che professano, B disoccorrerli in caso di malattia.

ART. 3.

La Società si compone di membri benefattori e di membri effettivi.

ART. 4.

I membri benefattori sono tutti coloro che contribuiscono un'annua offerta non minore di lire dieci.

ART. 5.

I membri effettivi appartengono alla classe di coloro che traggono i mezzi di sussistenza dal lavoro. E costoro devono:

- a) Aver sana costituzione fisica, e questa dev'essere comprovata da attestato medico.
- b) Aver incominciato l'anno 15° e non oltrepassato il 50°.
- c) Aver soddisfatto alla quota d'ingresso e mensile.

NB. — Il socio che per tre mesi consecutivi non avesse pagato la quota mensile resta escluso dalla Società. Nel caso però di assoluta impotenza al pagamento derivante da vera e comprovata indigenza, il socio farà noto il suo stato alla Direzione della Società che deciderà in proposito.

ART. 6.

La tassa d'ingresso nella Società è fissata in questa misura:

Dai 15 anni incominciati ai 20 compiuti	L. 1. 00
» 21 » » » 25 »	» 1. 50
» 26 » » » 30 »	» 2. 00
» 31 » » » 35 »	» 2. 50
» 36 » » » 40 »	» 3. 00
» 41 » » » 45 »	» 3. 50
» 46 » » » 50 »	» 4. 00

NB. La tassa d'ingresso dovrà pagarsi in due rate, la I.<sup>a</sup> all'atto stesso dell'ingresso, la II.<sup>a</sup> entro l'anno.

ART. 7.

La quota mensile senza distinzione alcuna è fissata in L. 0. 85 per tutti, e dovrà essere pagata nell'ultima settimana del mese.

ART. 8.

I socii che dovessero assentarsi pel servizio militare, al ritorno saranno riammessi nella Società, senza pagare la tassa d'ingresso, quando però abbiano gli altri requisiti richiesti per l'accettazione.

ART. 9.

La Società celebrerà ogni anno la Festa Patronale; e questa sarà la Festa del SS. Cuore di Gesù sotto il di cui Patrocinio si è costituita.

ART. 10.

Entro un mese dopo la Festa Patronale si celebrerà un ufficio da morto a suffragio dei socii e benefattori defunti, in giorno da stabilirsi dalla Presidenza di cui ne sarà dato pubblico avviso.

ART. 11.

Gli ascritti nella Società dovranno principalmente curare:

- a) l'astensione dalla bestemmia,
- b) la santificazione dei giorni festivi,
- c) l'intervento alle Funzioni di Chiesa,
- d) la fraterna carità coadiuvandosi a vicenda, ed aiutando in modo speciale il Socio Contadino caduto ammalato negli straordinari lavori dei campi,
- e) e finalmente di tener vivo nel cuore dei socii l'amore alla Patria Italiana.

Sussidi ai socii effettivi.

ART. 12.

I sussidi saranno di tre categorie:

- a) per malattia acuta, ossia temporanea;
- b) per cronicità ed impotenza al lavoro;
- c) per spese funerarie.

a) Sussidi per malattia. — Ogni socio effettivo che dopo 6 mesi dalla sua accettazione si ammalasse avrà diritto ad un sussidio giornaliero di una lira. Il sussidio decorre due giorni dopo il cominciamento della malattia constatata da certificato medico, e cessa dietro dichiarazione dello stesso. Il sussidio sarà negato al socio, la di cui malattia fosse stata cagionata da ubbriachezze o da risse;

- b) Sussidi per cronicità ed impotenza al lavoro. — Il sussidio per cronicità ed impotenza al lavoro sarà dato al membro effettivo che da cinque anni è aggregato alla Società;

La quota di tale sussidio sarà determinata dalla Direzione, sentito il parere di tutti i membri componenti la stessa. Nell'assemblea generale saranno annunciati i cronici sovvenuti.

Durante il godimento del sussidio, il socio continuerà a pagare la quota mensile, che sarà trattenuta facendosi il pagamento dello stesso;

c) Quando uno dei soci siasi reso defunto in Parrocchia, i membri componenti la Società accompagneranno il cadavere del defunto dalla sua casa alla Chiesa, e da questa al Cimitero col vessillo della Società. — Il cadavere sarà pure accompagnato al Cimitero da un Sacerdote pagato dalla Società. — I renitenti ad accompagnare il cadavere dovranno pagare la tassa di centesimi dieci, la quale andrà a beneficio della cassa sociale.

#### **Presidenza.**

ART. 13.

L'alta direzione della Società spetta al Parroco locale pro tempore.

ART. 14.

La Società avrà un consiglio di Direzione composto :

I.° Dal Parroco locale pro tempore, il quale avrà la Presidenza.

II.° Di un Vice-Presidente da scegliersi dai soci tra i Consiglieri della Direzione, e questi terrà nelle adunanze sociali la presidenza in mancanza del Presidente ordinario.

III.° Di dieci Consiglieri che verranno eletti dall'adunanza generale dei soci.

IV.° Di un Segretario e di un Tesoriere che verranno eletti dal Consiglio direttivo della Società.

ART. 15.

Il Vice-Presidente dura in carica per anni tre. I Consiglieri durano in carica due anni; il Segretario ed il Tesoriere dovranno essere confermati annualmente.

ART. 16.

Le elezioni si faranno a voti segreti, e riesce eletto colui che avrà ricevuto la maggioranza assoluta. Notisi però che membri di quest'ufficio di direzione della Società possono essere anche i Socii Onorarii.

ART. 17.

Tutti i membri che escono di carica possono essere rieletti.

ART. 18.

La Direzione della Società si radunerà ordinariamente una volta al mese.

I.° Il *Presidente* è capo della Società e la rappresenta nei suoi rapporti colle autorità, presiede e dirige le adunanze, propone gli oggetti da discutersi, concede e toglie la parola nelle discussioni, dà esecuzione a tutte le deliberazioni della Società, veglia su tutti gli atti della stessa, e provvede al suo buon andamento come un padre di famiglia.

II.° Il *Vice-Presidente* coadiuva il Presidente nel disimpegno delle sue funzioni e lo supplisce colle stesse attribuzioni nella sua assenza.

III.° I *Consiglieri* coadiuvano il Presidente nella trattativa degli affari Sociali, e sono interpellati in tutto ciò che riguarda l'ordinaria amministrazione della Società. Tra i Consiglieri due saranno scelti dal Presidente come Visitatori, ed avranno

l'incarico di sorvegliare i socii, specialmente se caduti malati, per riferire sull'andamento della malattia, e per procurar loro ogni bene possibile.

IV.° Il *Segretario* è particolarmente incaricato dei Verbali di seduta, sia dell'ufficio di presidenza, che delle adunanze generali. È pure incaricato delle corrispondenze sociali e della custodia degli atti della Società.

V.° Il Segretario riceve i pagamenti per tassa d'ingresso e per contributo mensile, di cui tiene regolare registrazione, e rilascia quitanze sui libretti personali. Ogni mese consegna al Tesoriere il denaro riscosso. Questi paga i mandati di sussidio muniti della firma del Presidente, o Vice-Presidente e da due Consiglieri. Non potrà tenere in cassa più di lire cento. Quando il denaro riscosso sorpassasse questa somma, sarà tenuto a provvedersi di un libretto della cassa postale di risparmio.

Le deliberazioni saranno valide se approvate dalla maggioranza dei presenti. Nel caso di parità di voti, prevarrà la parte alla quale il Presidente della Direzione avrà aderito.



ART. 20.

La Direzione della Società presta l'opera sua gratuitamente. Il Consiglio Direttivo ha però la facoltà di poter corrispondere un emolumento al Segretario, al Tesoriere, al Medico e ad un inserviente.

ART. 21.

Due volte all'anno si raduneranno in adunanza generale tutti i socii, nella quale avranno diritto di voto tutti gli ascritti.

ART. 22.

Nella prima adunanza si darà il rendiconto morale e materiale dell'opera, e si stabiliranno i sussidii ai soci annualati, cronici ed impotenti al lavoro.

**Soci Benefattori.**

ART. 23.

I socii nelle adunanze generali nomineranno un Presidente Onorario della Società scelto fra i socii benefattori, e questi resterà in carica vita sua naturale durante.

**Fondi.**

ART. 24.

Il fondo Sociale è costituito dalla tassa d'ingresso e dai contributi mensili pagati dai socii, nonchè dalle beneficenze ed offerte fatte in favore della Società, e degli interessi sui capitali della Società stessa, che il Tesoriere d'accordo col Presidente e Consiglio Direttivo avrà cura di collocare a frutto.

ART. 25.

Nel caso che la Società dovesse per qualsiasi motivo sciogliersi, il fondo sociale sarà destinato metà a favore della Chiesa e metà a favore dell'Asilo Infantile.

**Accettazione ed esclusione dei socii effettivi.**

ART. 26.

L'accettazione dei socii effettivi spetta alla Direzione la quale iscriverà :

- a) Chi ne fa domanda munito degli attestati d'età, moralità, e di sana costituzione fisica.









